



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 111 DEL 21/07/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA CESARE BATTISTI, ALTEZZA CIV. 4.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la via Cesare Battisti nel tratto compreso fra via Giusti e via XXIV Maggio è una strada comunale del Centro storico di Jesolo a carreggiata singola e a senso unico di circolazione, sul cui margine sinistro insistono stalli di sosta con disposizione a pettine opportunamente regolamentati;

Considerato che in corrispondenza del civico 4 di via Battisti, la fila di stalli di sosta sopra descritta risulta interrotta per una lunghezza di circa 8 metri;

Valutato di poter regolamentare lo spazio su indicato in analogia con gli stalli di sosta che lo precedono e lo seguono con soluzione di continuità;

Visto

- l'informativa di giunta municipale n. 81 del 15/07/2025;
- l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 30 del 06/03/2025 punto P33;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 39, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 in correlazione con gli articoli del Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

1. La porzione del margine sud di **via Battisti** non regolamentato in corrispondenza dell'edificio sito al civico 4 venga regolamentato, in analogia con gli adiacenti stalli, con l'individuazione di idonei stalli di sosta con disposizione a spina ricomprendendo gli stalli di nuova istituzione nella fascia tariffaria "zona verde" come da regolamentazione richiamata in premessa.

Al Settore Tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del d.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e alle norme ad esse correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.